

Modelli 730 precompilati, visto di conformità e altre novità in materia di assistenza fiscale

1 PREMESSA

In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n. 23, con il DLgs. 21.11.2014 n. 175, che entra in vigore il 13.12.2014, sono state previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari.

Di seguito si analizzano le disposizioni relative:

- ai modelli 730 precompilati dall'Agenzia delle Entrate;
- al visto di conformità sulle dichiarazioni;
- alle altre novità in materia di assistenza fiscale.

2 PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli artt. 1 - 5 del DLgs. 175/2014 prevedono la precompilazione dei modelli 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- a decorrere dal 2015, in via sperimentale;
- utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

2.1 ACQUISIZIONE DEI DATI DELLE CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- in via telematica;
- entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Pertanto, le certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014 devono essere:

- consegnate ai contribuenti entro il 2.3.2015 (poiché il 28.2.2015 cade di sabato);
- trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2015 (in quanto il 7.3.2015 cade di sabato).

2.1.1 Nuova "Certificazione Unica"

Al fine di agevolare l'adempimento in esame, l'Agenzia delle Entrate sta predisponendo la nuova "Certificazione Unica" (CU), relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora certificati mediante il modello CUD;
- ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ad alcuni redditi diversi (es. compensi di lavoro autonomo occasionale e per attività sportiva dilettantistica) e ai corrispettivi per contratti di appalto (soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73), finora certificati in forma "libera".

In pratica, la nuova Certificazione Unica ha un "ambito di applicazione" analogo al modello 770 Semplificato.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni in esame non sembra però sostitutiva degli obblighi dichiarativi nell'ambito dei modelli 770, la cui disciplina non viene modificata.

2.1.2 Regime sanzionatorio

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata viene prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla scadenza (quindi, di regola, entro il 12 marzo, ovvero entro il 14.3.2015 poiché il 7.3.2015 cade di sabato).

2.2 COMUNICAZIONE DELLA “SEDE TELEMATICA” PER LA RICEZIONE DEI DATI DEI CONGUAGLI

Entro il 7 marzo, unitamente alle certificazioni, i sostituti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate anche la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4), con un'anticipazione di quasi un mese rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo.

Nell'ambito della nuova “Certificazione Unica” che sta predisponendo l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione in esame dovrà avvenire compilando il nuovo “Quadro CT”.

Comunicazione delle variazioni

La nuova disciplina stabilisce che, con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, saranno individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta.

Al riguardo, le istruzioni alla bozza della nuova “Certificazione Unica” stabiliscono che i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell'intermediario o modifica dello stesso), dovranno continuare ad utilizzare lo specifico modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013.

2.3 ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione:

- contenente i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente (quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali e contributi di previdenza complementare);
- in relazione a tutti i soggetti del rapporto;
- entro il 28 febbraio di ogni anno;
- secondo modalità che saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tali informazioni devono già essere inviate all'Anagrafe tributaria, ma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, termine che viene quindi anticipato di due mesi.

2.3.1 Regime sanzionatorio

Anche per l'omessa, tardiva o errata effettuazione di tali comunicazioni viene previsto un regime sanzionatorio analogo a quello previsto per l'invio delle certificazioni dei sostituti d'imposta.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

2.3.2 Acquisizione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie

Vengono inoltre previsti obblighi di comunicazione anche in relazione alle prestazioni sanitarie:

- da parte delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie (pubbliche e private), dei presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- mediante il Sistema Tessera Sanitaria.

In tal caso, si partirà però dalle prestazioni erogate nel 2015, al fine di inserire le relative spese sostenute nei modelli 730/2016.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare anche i dati acquisiti dalle ricette mediche recanti la prescrizione di farmaci o di prestazioni specialistiche o dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa.

2.3.3 Acquisizione degli ulteriori dati

Per completare il quadro della raccolta dati, è previsto che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle altre spese deducibili o detraibili.

2.4 DISPONIBILITÀ DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO

A decorrere dal 2015, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 precompilato, relativo al periodo d'imposta precedente:

- ai titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi i pensionati) o assimilati, che possono avvalersi dell'assistenza fiscale;
- entro il 15 aprile di ciascun anno.

Il modello 730/2015 precompilato, relativo al periodo d'imposta 2014, sarà quindi reso disponibile entro il 15.4.2015.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile, in via telematica:

- direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un CAF-dipendenti o un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro, abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

La bozza delle istruzioni per la compilazione del modello 730/2015 precisano che il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione di un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), per accedere alla quale è necessario essere in possesso del codice PIN che può essere richiesto:

- *on line*, accedendo al suddetto sito e inserendo alcuni dati personali;
- per telefono, chiamando il numero 848.800.444;
- in ufficio, presentando un documento di identità.

2.4.1 Provvedimenti attuativi

Con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate:

- saranno individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica;
- potranno essere individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.

2.4.2 Presentazione della dichiarazione con le modalità ordinarie

In ogni caso, resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO PF) autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

2.5 ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Il modello 730 precompilato potrà essere accettato o modificato dal contribuente, secondo modalità che saranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione congiunta

In presenza dei previsti requisiti, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica.

2.6 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

La dichiarazione precompilata è presentata, entro il 7 luglio:

- all'Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica;
- oppure al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- oppure ad un CAF-dipendenti o un professionista, presentando anche la relativa documentazione, ai fini del rilascio del visto di conformità.

Rispetto alla precedente disciplina, viene quindi prevista la possibilità di presentare direttamente il modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

I termini di presentazione dei modelli 730 vengono pertanto unificati al 7 luglio, indipendentemente dal soggetto cui viene presentato (sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, CAF o professionista).

In precedenza, invece, salvo proroghe, i termini di presentazione dei modelli 730 erano stabiliti:

- al 30 aprile, in caso di presentazione al sostituto d'imposta;
- ovvero al 31 maggio, in caso di presentazione ad un CAF o professionista.

2.6.1 Soggetti che non hanno un sostituto d'imposta

Il termine del 7 luglio per la presentazione del modello 730 precompilato si applica anche nei confronti dei soggetti che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli. Tuttavia, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'IRPEF.

2.6.2 Dichiarazione congiunta

In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, in presenza dei previsti requisiti, può essere presentata dichiarazione congiunta ad un CAF o professionista ovvero al sostituto d'imposta.

In pratica, in tal caso è esclusa la presentazione diretta della dichiarazione congiunta.

2.7 RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Se i modelli 730 sono presentati tramite i CAF e i professionisti, tali soggetti rimangono obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.

L'attività di verifica della conformità:

- è effettuata sui dati della dichiarazione (es. oneri deducibili e detraibili, ritenute), compresi quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate in sede di precompilazione;
- comporta l'assunzione delle previste responsabilità.

2.8 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE

Anche i termini di trasmissione telematica dei modelli 730, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, dei CAF e dei professionisti, vengono unificati al 7 luglio.

In precedenza, invece, i termini di trasmissione telematica dei modelli 730 erano stabiliti, salvo proroghe, al 30 giugno.

2.9 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI RISULTATI CONTABILI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI

Il nuovo termine del 7 luglio si applica anche in relazione alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate:

- dei risultati contabili derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli;
- da parte dei CAF e dei professionisti.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730-4, infatti, avviene:

- contestualmente alla trasmissione telematica dei modelli 730;
- nello stesso *file* contenente i dati della dichiarazione.

L'Agenzia delle Entrate provvede poi a trasmettere ai sostituti d'imposta i modelli 730-4 ricevuti:

- affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni, compensi o pensioni erogati;
- in via telematica, presso la "sede telematica" indicata dai sostituti stessi.

2.10 CONSEGNA AL CONTRIBUENTE DELLA COPIA DELLA DICHIARAZIONE

Prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione.

In precedenza, invece, i termini di consegna al contribuente della copia della dichiarazione erano stabiliti, salvo proroghe:

- al 31 maggio, da parte dei sostituti d'imposta;
- ovvero al 15 giugno, da parte dei CAF e professionisti.

2.11 POTERI DI CONTROLLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso di presentazione, senza modifiche, della dichiarazione precompilata, direttamente o per il tramite del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, non si effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi.

L'esclusione del controllo formale non si applica qualora la dichiarazione precompilata venga modificata e le variazioni incidano sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Qualora, invece, la dichiarazione precompilata, anche con modifiche, venga presentata ad un CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista stesso, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

2.11.1 Esclusione dei controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000,00 euro

In caso di presentazione, senza modifiche, del modello 730 precompilato, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta, sono altresì esclusi i controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000,00 euro, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze relative alla precedente dichiarazione.

2.11.2 Controllo delle condizioni soggettive

In ogni caso, resta comunque fermo il controllo, nei confronti del contribuente, della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

2.12 EVENTUALE MODIFICA DEI TERMINI

I nuovi termini previsti in relazione ai modelli 730 potranno essere modificati con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2.13 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 175/2014, con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni in esame.

3 RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ SULLE DICHIARAZIONI

L'art. 6 del DLgs. 175/2014 apporta alcune modifiche alla disciplina del visto di conformità sulle dichiarazioni.

3.1 REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI VISTO INFEDELE SUI MODELLI 730

In relazione ai modelli 730, i CAF e i professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele non sono più soggetti alla sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro, ma diventano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma:

- pari all'importo dell'imposta, della sanzione (30% *ex art.* 13 del DLgs. 471/97) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-*ter* del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni);
- a meno che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

3.1.1 Presentazione della dichiarazione rettificativa

Il CAF o il professionista potrà evitare la responsabilità relativa all'imposta (e agli interessi) solo se, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa:

- trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente;
- ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il cui contenuto dovrà essere definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi, infatti, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. Inoltre, è stato previsto che la sanzione è ridotta ad un ottavo (quindi al 3,75%), se il relativo versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa, il versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi ricade infatti sul contribuente.

3.1.2 Controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate

Ai fini della verifica del visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relativi ai modelli 730:

- al soggetto che ha rilasciato il visto di conformità;
- entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione.

La documentazione e i chiarimenti richiesti devono essere forniti:

- entro 60 giorni;
- sempre in via telematica.

Successivamente:

- l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito del controllo, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione;
- entro i successivi 60 giorni, il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità può segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.

Se nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo si versano le somme richieste:

- gli interessi dovuti sono calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione;
- la sanzione del 30% è ridotta a due terzi (quindi al 20%).

Decorrenza

Le nuove disposizioni in materia di controlli si applicano a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, quindi a partire dai modelli 730/2015, relativi al periodo d’imposta 2014.

Per l’attività di assistenza fiscale prestata fino al 31.12.2014, cioè fino ai modelli 730/2014 relativi al periodo d’imposta 2013, invece, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni.

3.2 INCREMENTO DEL MASSIMALE DELLE POLIZZE PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO

A fronte del maggiore “carico sanzionatorio” collegato ai visti di conformità, viene previsto che il massimale minimo della polizza assicurativa obbligatoria che deve essere stipulata dal CAF o dal professionista:

- aumenti da 1.032.913,80 euro a 3.000.000,00 di euro;
- al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore l’incasso delle suddette somme.

I costi della “copertura assicurativa” sono quindi destinati ad incrementarsi.

Fermo restando tale importo minimo, il massimale deve comunque essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati.

Ambito di applicazione

Si sottolinea che l’incremento della copertura assicurativa riguarda tutti i soggetti che rilasciano i visti di conformità, e non solo quelli che elaborano i modelli 730.

La modifica in esame è quindi destinata a produrre effetti anche in relazione ai soggetti che, ad esempio, rilasciano visti di conformità solo in relazione alle dichiarazioni annuali IVA, ai fini della compensazione dei relativi crediti.

3.3 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 175/2014, con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni in esame.

4 COMPENSI PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE

L’art. 7 del DLgs. 175/2014 riforma la disciplina dei compensi spettanti ai sostituti d’imposta, ai CAF e ai professionisti, per l’attività di assistenza fiscale prestata in relazione all’elaborazione e trasmissione telematica dei modelli 730.

4.1 ABOLIZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per le attività di assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, poiché tali soggetti non appongono il visto di conformità sui modelli 730.

Tali compensi erano pari a:

- 13,03 euro, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso;
- ovvero 26,06 euro, se si trattava di modelli 730 congiunti.

4.2 RIMODULAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI CAF E AI PROFESSIONISTI

Viene invece prevista la rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF-dipendenti e ai professionisti, a carico del bilancio dello Stato, per l'attività di assistenza fiscale prestata:

- al fine di tenere conto dei diversi adempimenti posti a loro carico a seguito dell'introduzione del modello 730 precompilato;
- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano il modello 730 direttamente o tramite il sostituto d'imposta.

Tali compensi sono attualmente pari a:

- 14,00 euro, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso;
- ovvero 26,00 euro, se si tratta di modelli 730 congiunti.

4.3 DECORRENZA

Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015, quindi in relazione ai modelli 730/2015 relativi al 2014.

4.4 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 175/2014, con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni in esame.

5 REQUISITI DEI CAF PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE

Con l'art. 35 del DLgs. 175/2014 vengono modificati i requisiti necessari per ottenere, o mantenere, l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF, al fine di:

- garantirne l'idoneità tecnico-organizzativa;
- assicurare un adeguato livello dei servizi erogati.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa al DLgs. 175/2014, l'intervento si è reso necessario in considerazione:

- del tempo trascorso dall'emanazione delle norme di riferimento in materia di assistenza fiscale (risalenti agli anni 1997-1999);
- delle nuove responsabilità a carico degli intermediari nel processo di verifica dei dati dei modelli 730, a seguito dell'introduzione della dichiarazione precompilata.

5.1 DIFFUSIONE TERRITORIALE DEI CAF-DIPENDENTI

In relazione ai CAF-dipendenti, per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è necessario che le sedi e gli uffici periferici siano presenti in almeno un terzo delle Province; per i CAF riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, il requisito è considerato complessivamente.

5.2 RELAZIONE SULL'IDONEITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

Alla domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale emerga:

- il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del CAF;
- la formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati;
- i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività (anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale) e adeguati livelli di servizio;
- il piano di formazione del personale, differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei CAF.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione.

CAF già autorizzati

Le disposizioni in esame si applicano anche ai CAF già autorizzati al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).

In tal caso, la relazione sull'idoneità tecnico-organizzativa dovrà essere presentata entro il 31.1.2015.

5.3 RELAZIONE ANNUALE SULLA CAPACITÀ OPERATIVA E SULLE RISORSE UMANE UTILIZZATE

I CAF-dipendenti, dopo il primo anno di attività, devono presentare, entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione:

- sulla capacità operativa;
- sulle risorse umane utilizzate, anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta;
- sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale;
- sui controlli effettuati volti a garantire la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio;
- sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

5.4 TRASMISSIONE DI UN NUMERO MINIMO DI DICHIARAZIONI

L'Agenzia delle Entrate, infatti, verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF sia almeno pari all'1% del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal Centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio; per i CAF riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, il suddetto requisito è considerato complessivamente.

5.4.1 CAF che iniziano l'attività

Per i CAF autorizzati successivamente al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'1%, con uno scostamento massimo del 10%, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal CAF in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.

5.4.2 CAF già in attività

Le disposizioni del precedente § 5.4.1 si applicano anche ai CAF già autorizzati al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.

5.5 DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Se, dalle verifiche svolte dall'Agenzia delle Entrate, emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa e alle dichiarazioni trasmesse, interviene la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso.

Esclusione dei professionisti

Le nuove disposizioni non sono applicabili ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro che svolgono l'attività di assistenza fiscale.

5.6 PROFESSIONISTI DI CUI POSSONO AVVALERSI I CAF

Per l'attività di assistenza fiscale, i CAF, oltre alle società di servizi, possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra:

- gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria.

Tali soggetti agiscono in nome e per conto del CAF stesso.